
	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado Corso Umberto I N° 158 – 89821 VALLELONGA (VV) Tel/Fax : 096376000</p>	
UNIONE EUROPEA	<p align="center">CODICE MECCANOGRAFICO: VVIC83500G CODICE FISCALE: 03321800793 E-mail: vvic83500g@istruzione.it Posta certificata: vvic83500g@pec.istruzione.it</p>	REGIONE CALABRIA

Prot. N. 8199/A35

Vallelonga li, 06.12.2016

A tutti i Sigg. Docenti
Personale A.T.A.
Scuola Infanzia – Primaria – Sec. Di 1° Grado
Plessi: Monterosso Calabro – Capistrano
San Nicola da Crissa – Vallelonga – Pizzoni –
Vazzano – Spadola – Brognaturo – Simbario

ALBO SEDE
ATTI SEDE
SITO WEB

CIRCOLARE N. 13

OGGETTO: Note esplicative sulle figure necessarie a svolgere compiti di sicurezza nelle scuole.

Il sottoscritto RSPP prof. Giuseppe Messina premette che l'organizzazione della sicurezza nella scuola ha la finalità di attivare comportamenti responsabili ed adeguati in una scuola sicura.

In particolare:

- la scuola deve diventare sicura nelle strutture, negli impianti e nella gestione
- il personale deve operare secondo una cultura della salute e della sicurezza
- gli alunni devono essere formati ad una cultura della tutela della salute e della sicurezza che potrà poi essere da loro trasportata nel mondo del lavoro.

Per garantire la sicurezza, **il D. Lgs. 81/2008** prevede strumenti gestionali nuovi:

- il documento sulla sicurezza, aggiornato periodicamente, che contiene la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione;
- il Piano di evacuazione rapida;
- vari organismi permanenti, con funzioni specifiche in materia di sicurezza;
- la partecipazione dei lavoratori, alla gestione di tutte le fasi del processo; va ricordato che gli alunni sono addirittura equiparati ai lavoratori, durante le attività (come le esercitazioni di laboratorio e l'educazione fisica) che comportano l'uso di apparecchiature e attrezzature di lavoro.

Figure necessarie a svolgere compiti sulla sicurezza:

LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 81/08 sono lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione; nelle istituzioni scolastiche sono i dirigenti, i docenti, il personale ATA e gli studenti.

Formazione generale 4 ore (si può svolgere anche in e-learning)

Formazione specifica

Sulla base del grado di rischio rilevato a valle della valutazione dei rischi e riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la durata "minima" dei percorsi formativi è di:

- 4 ore, per i lavoratori/trici delle aziende dei settori della classe di rischio basso;
- 8 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della classe di rischio medio;
- 12 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della classe di rischio alto.

Si svolge esclusivamente in presenza.

I lavoratori hanno l'obbligo di "partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro" (art. 20 punto 2 lettera h) del Dlgs 81/08). In caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

Ai sensi dell'art 6 comma 2, lettera k) del CCNL 2006-2009 le modalità di partecipazione ai programmi di formazione obbligatoria sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. Il CCNI di scuola potrà precisare che le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensate con le risorse del finanziamento per la sicurezza e/o con il fondo d'istituto.

PREPOSTI

Si definiscono preposti le persone che in ragione delle competenze professionali e nei limiti delle deleghe conferite, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute.

Nelle istituzioni scolastiche sono preposti i DSGA nei confronti del personale ATA, i Docenti nei confronti degli alunni, i Responsabili di plesso o sezioni staccate con specifico incarico, i Collaboratori scolastici nella vigilanza sulla permanenza degli studenti nell'edificio.

Il Dlgs 81/08 per la prima volta ha previsto l'obbligo specifico di sottoporre tale figura (al pari del dirigente) a particolare formazione, a carico del datore di lavoro, adeguata allo svolgimento del ruolo.

La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori, integrata da una formazione aggiuntiva la cui durata "minima" è di 8 ore.

Essa prevede un modulo articolato in 8 punti di cui i primi 5, di formazione comune a tutte le macrocategorie di rischio aziendale, sono erogabili anche in modalità e-learning. I successivi 3 punti del modulo sono da svolgere esclusivamente con una formazione in presenza (ad ogni punto corrisponde 1 ora).

Le principali figure per la gestione delle emergenze sono:

- **D.di L.** :Datore di lavoro (Dirigente Scolastico)

- **RSPP**: Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (figura incaricata di dare un supporto tecnico e un contributo al D.L. nella valutazione dei rischi e nella valutazione delle misure di sicurezza)

- **R.L.S**: Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (è il rappresentante dei lavoratori in materia di sicurezza. Viene designato tra le RSU, e attraverso la sua persona i lavoratori intervengono per proporre e suggerire miglioramenti e controllare che la normativa di sicurezza sia rispettata)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Particolare rilievo è dato alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La formazione e l'aggiornamento del RLS sono oggetto di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi determinati dalla legge. Attualmente la durata "minima" è 32 ore di cui 12 ore su rischi specifici presenti in azienda. Il CCNL disciplina anche le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori.

Viene organizzato dalle scuole con il contributo di un ente formatore riconosciuto. (ISPES)

- **SPP**: Servizio di Primo (pronto) Soccorso (compito essenziale di questo servizio è quello di prestare la prima assistenza o di curare il trasporto al più vicino ospedale chi è colpito da malore ovvero di attivare le procedure previste –chiamata del 118- in caso di evento grave. Queste figure devono seguire un apposito corso di formazione)

La formazione degli Addetti al Primo Soccorso presenti nella Scuola deve essere svolta da personale medico e deve rispettare contenuti e tempi minimi previsti per le aziende di gruppo B (in pratica almeno 12 ore di formazione, di cui 8 ore di teoria e 4 di interventi pratici) ed un aggiornamento con periodicità triennale di 4 ore. Agli Addetti al Primo Soccorso devono anche essere garantiti Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) (guanti, mascherine, ecc.).

La formazione del primo soccorso è organizzata da personale medico competente.

- **S.A.I.:** Servizio (Squadra) Anti Incendio (il compito di questo servizio è quello di vigilare affinché vengano rispettate le norme comportamentali di prevenzione incendi e, di intervenire in caso di incendio);

ADDETTI

Sono i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, i quali devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

La durata "minima" delle attività di formazione degli addetti antincendio è di:

16 ore per il rischio antincendio ELEVATO

8 ore per il rischio antincendio MEDIO

4 ore per il rischio antincendio BASSO

Le istituzioni scolastiche con più di 300 persone presenti sono classificati a rischio ELEVATO.

L'aggiornamento periodico, in attesa dell'emanazione delle nuove disposizioni, è disciplinato da una circolare dei VVFF che prevede tre tipologie di corsi:

corso A di 2 ore, corso B di 5 ore (2h di teoria e 2h di pratica) e corso C di 8 ore (3h di teoria e 5h di pratica).

Il corso è organizzato dai Vigili del Fuoco o da personale competente e autorizzato.

- **SGE:** Servizio Gestione delle emergenze (è il gruppo di persone incaricate di gestire le varie procedure collegate alla diramazione degli allarmi: a capo di questo servizio c'è la figura del COORDINATORE SGE);

- **C.P.:** Coordinatore di Piano (è la figura incaricata di gestire le emergenze nel settore di propria competenza);

- **RESPONSABILI DI PLESSO:** Sono i Docenti incaricati dal Dirigente Scolastico per la vigilanza e l'organizzazione dei vari Plessi

- **APRIFILA:** E' l'alunno che alla segnalazione di allarme si posiziona in testa alla fila e fa da guida nel raggiungimento del luogo sicuro;

- **CHIUDIFILA o SERRAFILA:** E' l'alunno che si pone in coda alla fila e controlla che tutti vadano nella stessa direzione;

- **LUOGO SICURO:** E' il luogo, al riparo da rischi e pericoli, dove tutti si devono recare in caso di evacuazione;

- **PERCORSO DI ESODO:** E' il percorso che tutti devono seguire per raggiungere il LUOGO SICURO, ed è segnalato da cartelli di colore verde recanti frecce direzionali

- **USCITA DI EMERGENZA:** E' il varco attraverso il quale si abbandona il luogo interessato dall'emergenza; è segnalato da un cartello di colore verde recante la scritta e/o il logo indicante la funzione.

Vibo Valentia 02/12/2016

R.S.P.P.

Prof. Arch. Giuseppe Messina